



COMUNE DI CAMBIANO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024**

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18:30**, nella sala conferenze della Biblioteca Civica, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità mista, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4-bis del Regolamento del Consiglio Comunale vigente, in sessione Ordinaria ed in prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

VERGNANO CARLO	SINDACO	P
MADDALENA MICHELE	CONSIGLIERE	P
GRASSI AURORA FIORINA	CONSIGLIERE	P
GIZZI MARTINA	CONSIGLIERE	P
BARTALUCCI PAOLO	CONSIGLIERE	A
MIRON DANIELA	CONSIGLIERE	P in videoconferenza
LUPOTTI EMANUELA	CONSIGLIERE	P
PERIA DIEGO	CONSIGLIERE	P
ALTAMURA DANIELA	CONSIGLIERE	A
BENNA ALBERTO	CONSIGLIERE	P in videoconferenza
SAGGESE ERNESTO	CONSIGLIERE	P
MAMMOLITO MICHELE	CONSIGLIERE	P
DOLCI CHIARA	CONSIGLIERE	P

Ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

I Consiglieri Bartalucci Paolo e Altamura Daniela sono assenti giustificati.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE **PALERMITI Dott. Daniele**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VERGNANO CARLO** nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024

Visto il Decreto Legislativo n. 360/1998 che, con decorrenza 01/01/1999, ha istituito l'addizionale comunale la quale costituisce una compartecipazione al tributo erariale dell'I.R.P.E.F. e si compone di un'aliquota:

1. Base ovvero uguale per tutti i Comuni, fissata dallo Stato con Decreto Ministeriale.
2. Facoltativa in quanto può essere fissata dai Comuni (con proprio provvedimento) entro i limiti stabiliti dallo stesso legislatore.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, nel termine ordinatorio del 31 dicembre.

Visto:

- l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili quale compartecipazione al tributo erariale I.R.P.E.F..
- l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Vista la Delibera C.C. n. 8 del 31.01.2022 con la quale sono state approvate le nuove aliquote dell'addizionale Irpef modificate in base all'art. 1 commi 2 – 3 – 4 della Legge di Stabilità n. 234 del 30/12/2021 il quale ha modificato il sistema di tassazione dei redditi delle Persone Fisiche, rimodulando gli scaglioni di reddito da 5 a 4 nel seguente modo:

- Fino a € 15.000,00
- Oltre 15.000,00 € fino a 28.000,00 €
- Oltre 28.000,00 € fino a 50.000,00 €
- Oltre 50.000,01 €

Vista altresì la Delibera C.C. n. 7 del 31.01.2022 con la quale è stato approvato il Nuovo

Regolamento dell'addizionale comunale all'Irpef, adeguato ai sensi dell'art. 1 commi da 2 a 4 e comma 7 della Legge 234 del 30.12.2021.

Visto l'emendamento presentato in data 11/12/2023 Prot. n. 16295 dal gruppo Il centro per Cambiano nel quale fra le varie indicazioni si propone di rivalutare la determinazione delle aliquote relative all'addizionale IRPEF per il 2024 prevedendo aumenti più contenuti.

Visti i pareri espressi da Responsabile del servizio finanziario con Prot. n. 16557 del 14/12/2023 e dal Revisore dei Conti in data Prot. n. 16592 del 15/12/2023.

Considerato che al fine di garantire una capacità di spesa adeguata a consolidare l'offerta di servizi esistenti e per assicurare il perseguimento degli equilibri finanziari del redigendo bilancio di previsione 2024-2026 risulta necessario modificare le attuali aliquote previste per ciascuna fascia come segue:

FASCE DI REDDITO (per scaglioni)	ALIQUOTE 2023	ALIQUOTE 2024
Fino a 15.000,00 Euro	0,50	0,65%
Da 15.000,01 a 28.000,00 Euro	0,60	0,75%
Da 28.000,01 a 50.000,00 Euro	0,70	0,78%
Oltre i 50.000,01 Euro	0,78	0,80%
SOGLIA DI ESENZIONE	0,00	€ 7.800,00

Ritenuto altresì di inserire una soglia di esenzione per i redditi fino a **€ 7.800,00**

Visto il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);

Tutto quanto premesso si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

Di variare con decorrenza dal 01/01/2024 per le motivazioni meglio espresse in premessa che qui si intendono riportate le aliquote Irpef come segue approvando la tabella allegata:

FASCE DI REDDITO (per scaglioni)	ALIQUOTE
Fino a 15.000,00 Euro	0,65%
Da 15.000,01 a 28.000,00 Euro	0,75%
Da 28.000,01 a 50.000,00 Euro	0,78%
Oltre i 50.000,01 Euro	0,80%

Di stabilire la soglia di Esenzione dell'addizionale comunale Irpef per i redditi fino a **€ 7.800,00**

Di dare atto che:

- L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura prevista dalla legge.
- L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
- Valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.e. i.
- In caso di interventi normativi in materia di riforma dell'IRPEF con eventuali variazioni intervenute successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2024 potranno essere poi recepiti alla prima variazione di bilancio utile.
- La previsione stimata nel bilancio di previsione 2024 è determinata sulla base dei valori minimi e massimi della simulazione elaborata sul portale del federalismo fiscale messo a disposizione del Ministero delle Finanze.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it e procedendo alla contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilita.

Di evidenziare che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e nel caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dal Sindaco.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti in sala e da n. 2 Consiglieri in videoconferenza, si ha il seguente risultato:

Consiglieri votanti: 11

Voti contrari: 4 (Benna, Saggese, Mammolito, Dolci)

Voti favorevoli: 7

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che qui si intende trascritta dando atto che l'emendamento proposto dal Gruppo Consiliare "Il Centro per Cambiano" verrà votato in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali relativi al presente punto risultano contenuti nel file completo allegato al verbale "Comunicazioni del Sindaco" della presente seduta.

IL PRESIDENTE

VERGNANO Carlo
(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

PALERMITI Daniele
(Documento firmato digitalmente)



**GRUPPO CONSILIARE
"IL CENTRO PER CAMBIANO"**

Al Sindaco del
Comune di Cambiano (TO)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL D.U.P. 2024 – 2026 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026

Vista la nota del 01/12/2023, a firma del Sindaco Carlo Vergnano, con la quale viene comunicato a noi consiglieri comunali l'avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale degli schemi di bilancio 2024/2026, il deposito presso la segreteria comunale degli stessi e la possibilità di presentare degli emendamenti entro le ore 12.00 del 11/12/2023;

Esaminati gli schemi di bilancio 2024/2026, la nota integrativa e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024/2026;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione comunale di voler aumentare le aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF con decorrenza 2024;

Dato atto di quanto riportato sulla nota integrativa al bilancio: *"Le entrate per oneri di urbanizzazione vengono destinate ad interventi di riqualificazione del demanio e patrimonio comunali. Pertanto i proventi da oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per investimenti benché la legge preveda la possibilità di un loro utilizzo parziale per spese correnti; questa scelta deve essere interpretata in senso positivo, a dimostrazione che la necessità di un utilizzo degli oneri per sostenere spese correnti per manutenzione dei beni comunali significherebbe la sussistenza di un elevato grado di criticità degli equilibri di bilancio che, al momento non paiono fortunatamente sussistere."*

Considerato che le criticità degli equilibri di bilancio di parte corrente di fatto sussistono e l'amministrazione propone di porne rimedio aumentando l'imposizione fiscale;

Visti i dati di bilancio riportati nella tabella sottostante dai quali si desume una forte componente relativa alla manutenzione ordinaria del territorio comunale;

SPESE CORRENTI		
Programma	Impegni da rendiconto 2022	Previsioni anno 2024 (spese correnti)
Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali	Acquisto di beni e servizi € 395.616,21	€ 377.935,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Acquisto di beni e servizi € 63.950,00	€ 88.610,00

Visti i dati contabili sotto riportati relativi ai proventi derivanti da permessi di costruire:

ENTRATE TITOLO IV		
	rendiconto 2022	Previsioni anno 2024 (spese correnti)
Entrate da permessi di costruire e sanzioni in materia urbanistica	€ 376.026,86	€ 256.000,00

Considerate le spese di investimento previste per il 2024;

Richiamati:

- l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori"*;
- la Faq n. 28 della commissione Arconet, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale chiarisce che l'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016, individua, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente; pertanto, l'elenco previsto dalla citata disposizione non rappresenta, secondo la Commissione, un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.

Tutto ciò premesso, al fine di poter rivalutare la determinazione delle aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF per il 2024, prevedendo eventualmente degli aumenti più contenuti rispetto a quanto prospettato dall'amministrazione, si propone il seguente EMENDAMENTO:

- Bilancio di parte corrente e parte capitale;
- Fonte di finanziamento: oneri di urbanizzazione
- Oggetto: finanziamento di spese inerenti alle manutenzioni ordinarie delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a titolo I, (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, ecc..) mediante la risorsa in entrata a titolo IV *"proventi da oneri di urbanizzazione"*;
- Motivazione: rivalutare la determinazione delle aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF per il 2024, prevedendo eventualmente degli aumenti più contenuti rispetto a quanto prospettato dall'amministrazione.

- Importi:

2024	
Entrata	Uscita
- 100.000,00 € Addizionale comunale IRPEF	-100.000,00 € spese titolo II per investimenti.

- Equilibri di bilancio:
Rispetto al prospetto "equilibri di bilancio" allegato agli schemi di bilancio 2024/26 approvati dalla Giunta Comunale, varia:

- l'importo di cui alla lettera i) "entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o di principi contabili" che passerebbe da zero a 100.000,00 €.
- l'importo di cui alla lettera B) "Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00" diminuirebbe di € 100.000,00;
- l'importo di cui alla lettera u) "spese titolo II spese in conto capitale che passerebbe da € 1.383.644,00 a € 1.283.644,00;

Si ritiene che il mancato finanziamento delle spese di investimento per 100.000,00 € in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 possa essere sicuramente reintegrato a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione libero;

Inoltre, per quanto riguarda il particolare contesto in riferimento alle opere finanziate da P.N.R.R., per le quali i Comuni si trovano a dover fronteggiare eventuali criticità di cassa, dovendo questi anticipare le somme soggette a versamento da parte del Ministero a seguito di rendicontazione, in base alle informazioni in nostro possesso (in particolare alla previsione di cassa per l'esercizio 2024) si ritiene che tale proposta di emendamento non abbia eventuali risvolti negativi in merito.

Cambiano, 09/12/2023

Per "Il Centro per Cambiano"

DOLCI Chiara
BENNA Alberto
SAGGESE Ernesto
MAMMOLITO Michele



COMUNE DI CAMBIANO

Città Metropolitana di Torino

Ufficio proponente: RAGIONERIA E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: PROPOSTA EMENDAMENTO PROT. N. 16295 DEL 11/12/2023
ALLEGATO - PARERE

Visti:

- L'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, che prevede: *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori";*
- la Faq n. 28 della commissione Arconet, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale chiarisce che l'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016, individua, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente; pertanto, l'elenco previsto dalla citata disposizione non rappresenta, secondo la

Commissione, un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.

- Lo schema del bilancio di previsione 2024-2026 approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 29/11/2023;
- l'emendamento presentato in data 11/12/2023 Prot. N. 16295 dal gruppo Il centro per Cambiano allegato al presente parere.

Dato atto che l'emendamento nel suo complesso prevede di garantire i seguenti equilibri di bilancio:

- o l'applicazione di una quota di proventi di parte capitale "oneri di urbanizzazione" pari a € 100.000,00 sulle spese correnti;
- o una riduzione generica delle spese di investimento al Titolo II per € 100.000,00;
- o una riduzione delle entrate correnti (Titolo 1-2-3) di € 100.000,00 nello specifico Addizionale IRPEF;

Esaminato il suddetto emendamento, sentito il Revisore dei Conti, si ritiene che lo stesso sia tecnicamente ammissibile ma con i seguenti rilievi:

1. nella riduzione delle spese di investimento non sono precisate quali voci di bilancio si intende ridurre;
2. va rimarcato che, essendo gli oneri di urbanizzazione una entrata non stabile, variabile, non è applicabile su spese di carattere ripetitivo.
3. la suddetta proposta è ammissibile limitatamente all'esercizio finanziario 2024 e non è applicabile su spese per servizi di durata pluriennale.

Pertanto si esprime parere non favorevole in particolare per i rilievi di cui sopra.

Addì, 14/12/2023

Il Responsabile del Servizio
Smeriglio Susanna
(Documento originale firmato digitalmente)

COMUNE DI CAMBIANO

Area metropolitana di Torino

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI:

Emendamento al bilancio di previsione 2024-2026

Verbale n. 53 CMB – espresso il 14/12/2023

**Richiesta parere ai sensi dell'art.239 1° comma lettera
b), punto n.2; D.Lgs 267/00 e s.m.i.**

Il Revisore dei conti dott. Massimo Mecozzi ai sensi dell'art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:

- Vista ed esaminata la proposta di emendamento al bilancio di previsione 2024-2026 presentata in data del 11/12/2023 prot. n. 16295 dal Gruppo consiliare "Il centro per Cambiano" fatta pervenire al sottoscritto revisore in data del 12/12/2023 dal responsabile dei servizi finanziari
- visto il D.Lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e s.m.i., in particolare l'art.175;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- visto il Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario

ESPRIME

Il seguente parere.

Unico Emendamento:

- Bilancio di parte corrente e parte capitale;
- Fonte di finanziamento: oneri di urbanizzazione
- Oggetto: finanziamento di spese inerenti alle manutenzioni ordinarie delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a titolo I, (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, ecc..) mediante la risorsa in entrata a titolo IV "proventi da oneri di urbanizzazione";
- Motivazione: rivalutare la determinazione delle aliquote relative all'addizionale comunale Irpef per il 2024, prevedendo eventualmente degli aumenti più contenuti rispetto a quanto prospettato dall'amministrazione.
- Importi:

2024	
Entrata €	Uscita €
-100.000 addizionale comunale irpef	-100.000 spese titolo II per investimenti

- Equilibri di bilancio:
Rispetto al prospetto "equilibri di bilancio" allegato agli schemi di bilancio 2024/2026 approvati dalla Giunta Comunale, varia:

- L'importo di cui alla lettera i) "entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o di principi contabili" che passerebbero da zero a 100.000 euro
- L'importo di cui alla lettera B) "entrate titoli 1/2/3 diminuirebbe di euro 100.000
- L'importo di cui alla lettera u) "spese titolo II spese in conto capitale che passerebbero da euro 1.383.644 a euro 1.283.644

Nell'emendamento vengono richiamati:

- l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori"*;
- la Faq n. 28 della commissione Arconet, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale chiarisce che l'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016, individua, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente; pertanto, l'elenco previsto dalla citata disposizione non rappresenta, secondo la Commissione, un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.

Dato atto che l'emendamento presentato:

- è unico
- prevede una riduzione delle spese di investimento al titolo II
- prevede la destinazione degli oneri di urbanizzazione a copertura di spese inerenti la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al titolo I
- prevede una riduzione della addizionale comunale Irpef
- indica che la salvaguardia degli equilibri di bilancio risulta rispettata essendo tali variazioni di pari importo
- ha ricevuto parere negativo dal responsabile dei servizi finanziari

si ritiene che debbano essere esposti i seguenti rilievi:

- la indicata riduzione delle spese di investimento al titolo II è generica e non indica in modo preciso quali investimenti debbano essere ridotti. Ove vi fosse la possibilità che la riduzione di taluni investimenti possa comportare a carico dell'Ente dei costi supplementari tipo penali, impegni contrattuali che debbano essere rispettati in ogni caso, si rischierebbe di avere degli extra costi di parte corrente ad oggi non previsti a bilancio ed il non mantenimento della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In presenza pertanto di tale rischio stante la mancata indicazione precisa e circoscritta di quali investimenti debbano essere ridotti e quali conseguenze porterebbe tale riduzione, si ritiene di esprimere **PARERE NEGATIVO** al su esposto emendamento

Villarbasse li, 14/12/2023

Il Revisore dei Conti





COMUNE DI CAMBIANO

Città Metropolitana di Torino

Ufficio proponente: RAGIONERIA E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

N.ro proposta 92 del 13/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024

Attestazione in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.

Parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Li 15/12/2023

Il Responsabile del Servizio
SMERIGLIO SUSANNA
(Documento originale firmato digitalmente)



COMUNE DI CAMBIANO
Città Metropolitana di Torino

Ufficio proponente: RAGIONERIA E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

N.ro proposta 92 del 13/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024

Attestazione in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**

Lì 15/12/2023

Il Responsabile del Servizio
Smeriglio Susanna
(Documento originale firmato digitalmente)



COMUNE DI CAMBIANO
Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Amm. vo
DATTOLA Daniela
(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI CAMBIANO
Città Metropolitana di Torino

Ufficio proponente: RAGIONERIA E TRIBUTI

N.ro Registro Generale 65/2023 del 20/12/2023

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER
L'ANNO 2024

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.

Li, 01/02/2024

Il Responsabile del Serv. Amm.vo

Dattola Daniela

*(Documento originale firmato
digitalmente)*